

COPIA

Deliberazione n. 35
in data 09.08.2005

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Variante parziale al P.R.G. relativamente alle Norme Tecniche di Attuazione a' sensi art.50 comma 4 lett.L) della Variante Normativa per i Centri Storici ". Esame osservazioni.

L'anno duemilacinque, addì 09 del mese di agosto alle ore 20.30 nella Residenza Municipale, con inviti in data 28.7.2005 prot. n. 7007 si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

MAZZOCATO EUGENIO PRESIDENTE

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1. MORETTO MASSIMILIANO	X		9. PINCIN SILVIA	X	
2. POLONIATO LUCIA	X		10. DE LUCCHI FRANCESCA		X
3. BIANCHIN ALDO		X	11. TORRESAN ROBERTO	X	
4. D'AMBROSO MASSIMO		X	12. ZANCHETTA ANDREA	X	
5. FAVARO BRUNA		X	13. BINOTTO FLAVIO	X	
6. POLONIATO SILVIA	X		14. BONOTTO ANDREA		X
7. D'AMBROSO DIEGO	X		15. PIVA GREGORIO	X	
8. CONTE CLAUDIO	X		16. TORMENA MARIANELLA	X	

Partecipa alla seduta il Dr. Ugo Della Giacoma - Segretario del Comune.

Il Sig. Mazzocato Eugenio nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i Consiglieri: Torresan - Conte - Tormena

n° 374 registro atti pubblici

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.134 D.Lgs. n.267/2000)

Io sottoscritto messo notificatore attesto che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio del Comune di Crocetta del Montello ed ivi rimarrà affisso per 15 gg. consecutivi.

23 AGO. 2005
Addi.....

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to De Faveri

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG RELATIVAMENTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE A' SENSI ART. 50 COMMA 4 LETTERA L9 DELLA L.R. 27/06/1985 N. 61 "VARIANTE NORMATIVA PER I CENTRI STORICI" ESAME OSSERVAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- Che il Consiglio Comunale in data 25/02/2005 con deliberazione n. 14 ha adottato a' sensi dell'art. 50 comma 4 lettera l) della L.R. 61/85 la variante parziale al PRG "Variante normativa per i centri storici";

CONSIDERATO

- Che, ai sensi dell'art. 50, comma 6 della legge regionale 61/1985 e successive modificazioni, la Variante Parziale, adottata con la propria surrichiamata deliberazione n. 14 del 25/02/2005, veniva depositata a disposizione del pubblico per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal 17 marzo 2005 presso la segreteria del Comune e della Provincia;
- Che di tale deposito veniva data notizia con avviso in data 10/03/2005, pubblicato all'albo del Comune e della Provincia e mediante l'affissione di manifesti;
- Che entro il termine previsto dalla succitata normativa (ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di deposito) è pervenuta in data 15/04/2005 prot. n. 3527 n. 1 osservazione;

VISTI

- Gli elaborati della Variante Parziale al PRG redatti a cura dell'Ufficio Tecnico, quali di seguito elencati:
Relazione illustrativa;
- Estratto dell'art. 4.5 delle Norme tecniche di Attuazione allegate ai Piani Particolareggiati dei Centri storici - testo vigente;
- Estratto dell'art. 4.5 delle Norme tecniche di Attuazione allegate ai Piani Particolareggiati dei Centri Storici - testo modificato;
così come adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 25/02/2005;
nonché l'Allegato A: Controdeduzioni all'osservazione.

VISTO il parere non favorevole all'accoglimento dell'osservazione, espresso dalla commissione urbanistica comunale nella seduta del 12/07/2005, che si è espressa come segue: *"In quanto in questa sede non risulta fattibile una verifica puntuale degli effetti che tale variante normativa produrrebbe sul tessuto urbanistico dei Centri Storici ed inoltre l'approvazione porterebbe un aggravio nel contenzioso tra terzi non avendo, tale variante, contenuto planivolumetrico."*

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della Variante parziale al Piano Regolatore Generale relativa a "Variante normativa per i centri Storici", ai sensi dell'art. 50, comma 4 lett. l) della legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni;

DATO ATTO

che nessun consigliere dichiara sussistere correlazione immediata e diretta fra il contenuto delle osservazioni e/o della Variante e specifici interessi personali o di loro parenti e affini fino al 4° grado.

Il Sindaco richiama l'attenzione del consiglio sul fatto che è pervenuta una osservazione; dà lettura della motivazione di non accoglimento esaminata anche in sede di commissione urbanistica e precisamente:

"L'osservazione presentata con la richiesta di consentire la ricostruzione di quegli edifici sottoposti a solo demolizione (senza ricostruzione) non è migliorativa dell'interesse generale perseguito dalla variante che è soltanto quello di consentire l'attuazione di un procedimento che preveda la possibilità per gli edifici con gradi intermedi (2-3-4) di modificare il tipo di intervento.

L'accoglimento di questa osservazione potrebbe pregiudicare le previsioni dei Piani Particolareggiati, in quanto si consentirebbe di inserire volumi diversi o di mantenere i volumi esistenti a fronte di una prevista demolizione, inoltre non avendo la norma generale carattere "planivolumetrico" porterebbe un aggravio nel contenzioso tra i privati, dovendosi rispettare nelle costruzioni/ricostruzioni i diritti dei terzi già acquisiti."

L'ass. Poloniato, precisa che l'osservazione non era pertinente in quanto l'adozione non entrava nel merito dei piani.

Il cons. Zanchetta: rileva come la variante adottata non poneva in discussione i parametri, quindi non può essere presa in considerazione; annuncia voto di astensione sull'approvazione della variante in quanto i contenuti della stessa rappresentano un aggravio burocratico e finanziario per i cittadini.

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO che in ordine alla proposta della presente deliberazione è stato espresso il seguente parere ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- Parere di regolarità tecnica: geom. Soldera Enrica Responsabile del Servizio :
FAVOREVOLE.....

Voti: con voti unanimi palesi su 12 p.v.

DELIBERA

Di NON ACCOGLIERE l'osservazione contenuta nell'Allegato A così come controdedotta dall'Ufficio Tecnico;

Con voti:

10 favorevoli

2 astenuti (Zanchetta e Bigoni) su 12 presenti e votanti

DELIBERA

1. Di APPROVARE la variante parziale al Piano Regolatore Generale vigente, ai sensi dell'art. 50, comma 4, lett. l), della legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni, redatta dall'ufficio tecnico comunale, consistente nella modifica delle Norme Tecniche di Attuazione allegate ai Piani Particolareggiati dei Centri storici, relativa all'inserimento, dopo l'ultimo comma della lettera l) dell'art. 4.5, del seguente comma 1 bis):

“In ciascuna unità edilizia gli interventi indicati come consentiti e prescritti nelle Norme Tecniche di Attuazione e nelle Tavole di Progetto n. 1 possono essere attuati senza necessità di accertamento della definizione dello stato di alterazione dell’edificio su cui si intende intervenire.

Gli interventi che non sono indicati nelle Norme Tecniche di Attuazione e nelle Tavole di Progetto n. 1 come consentiti possono essere realizzati qualora risultino ammissibili ad esito di specifico procedimento di revisione dello stato di alterazione dell’edificio. Detto procedimento può essere avviato su istanza dell’interessato presentando specifica domanda corredata dei documenti sottoelencati. Il procedimento deve essere concluso, su conforme parere della Commissione Edilizia Integrata ai sensi della L.R. 63/94, con la formale definizione del grado di alterazione del manufatto oggetto del prospettato intervento, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda o degli elementi integrativi eventualmente richiesti. Decorso tale termine, il grado di alterazione prospettato dal richiedente nella domanda si intende confermato, salva diversa definizione d’ufficio che comunque deve pervenire all’interessato prima che questi dia inizio ai lavori.

La domanda di cui sopra deve contenere la chiara identificazione del manufatto, l’indicazione del titolo che abilita il richiedente, nonché l’analitica descrizione delle opere che si intendono realizzare. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- Stralcio degli strumenti urbanistici in vigore;
- Copia delle licenze, autorizzazioni, concessioni, permessi edilizi eventualmente rilasciate in precedenza;
- Rilievi quotati nel numero, nella definizione e nelle scale adeguate a chiarire in modo incontrovertibile lo stato di fatto del manufatto e/o degli spazi scoperti interessati dall’intervento;
- Documentazione fotografica esauriente dell’edificio e dei particolari qualificanti con una pianta in cui siano indicati i punti di vista di ogni fotografia;
- Relazione storica, accompagnata da eventuali documenti scritti o figurati, idonei ad accertare gli stati precedenti dell’edificio;
- Perizia giurata sulle condizioni strutturali del manufatto, qualora la richiesta di revisione comporti l’integrale demolizione dell’edificio.

Le attribuzioni delle unità edilizie alle categorie elencate nella lettera l) delle Norme Tecniche e nelle Tavole di Progetto n. 1 valgono fintanto attraverso studi e valutazioni più puntuali e documentati non si pervenga a diverse attribuzioni. La nuova attribuzione, deve essere assentita dal parere motivato conforme della Commissione Edilizia Integrata ai sensi della L.R. 63/94.

La delibera del consiglio Comunale costituisce l’interpretazione autentica per quella specifica unità edilizia dell’art. 4.5 lett. l) – tipologie d’intervento previsti - di cui alle Norme Tecniche di Attuazione e delle Tavole di Progetto n. 1 – tipi d’intervento.

La variazione delle tipologie d’intervento è limitata ad un grado in più o in meno con l’esclusione della tipologia intervento di tipo 1 e di tipo 5.

come composta dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante:

- Relazione illustrativa;
- Estratto dell’art. 4.5 delle Norme tecniche di Attuazione allegate ai Piani Particolareggiati dei Centri storici - testo vigente;
- Estratto dell’art. 4.5 delle Norme tecniche di Attuazione allegate ai Piani Particolareggiati dei Centri Storici - testo modificato;

così come adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 25/02/2005;

2. Di disporre che copia della presente deliberazione sia trasmessa, ai sensi dell’art. 50, comma 8, della legge regionale 61/1985 e successive modificazioni, alla struttura

regionale competente;

3. Di dare atto che, ai sensi della norma appena richiamata, la variante siccome approvata sub. 2) acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio comunale;
4. Di dare atto che continueranno ad applicarsi, ai sensi dell'art. 71 della legge regionale 61/1985, le misure di salvaguardia secondo le modalità della legge 03/11/1952, n. 1902, come integrata e modificata dalla legge 05/07/1966, n. 517, fino all'entrata in vigore della variante stessa.

**OGGETTO: DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 25/02/2005: "Urbanistica.
Adozione variante parziale a' sensi art. 50 comma 4 lettera l) della L.R. 27/06/1985 n. 61
"Variante normativa per i centri storici".**


A seguito dell'adozione da parte del Consiglio Comunale della delibera relativa all'oggetto è pervenuta entro il termine previsto (18/04/2005) da parte della Sig.ra ANNALISA DALTO un'osservazione.

OSSERVAZIONE: Richiesta di poter ricostruire quegli edifici sottoposti a grado di protezione 5 – DEMOLIZIONE nel caso esclusivo risulti evidente per rinvenimento materiale e per ricostruzione filologica, il valore originario, architettonico o tipologico del rinvenimento.

CONTRODEUZIONE: Non Accolta.

MOTIVAZIONE : L'osservazione presentata con la richiesta di consentire la ricostruzione di quegli edifici sottoposti a solo demolizione (senza ricostruzione) non è migliorativa dell'interesse generale perseguito dalla variante che è soltanto quello di consentire l'attuazione di un procedimento che preveda la possibilità per gli edifici con gradi intermedi (2-3-4) di modificare il tipo di intervento.

L'accoglimento di questa osservazione potrebbe pregiudicare le previsioni dei Piani Particolareggiati, in quanto si consentirebbe di inserire volumi diversi o di mantenere i volumi esistenti a fronte di una prevista demolizione, inoltre non avendo la norma generale carattere "planivolumetrico" porterebbe un aggravio nel contenzioso tra i privati, dovendosi rispettare nelle costruzioni/ricostruzioni i diritti dei terzi già acquisiti.



UFFICIO TECNICO COMUNALE

[Handwritten signature]

Il verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Mazzocato Eugenio

IL SEGRETARIO
F.to Ugo Della Giacomina

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Ll. 23.8.05

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.....


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio del Comune in data prof.n....., e che la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. 267/2000.

Ll. 23.9.05

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

..... F. J. FAVARO